



Proposta unitaria CGIL CISL UIL su definizione criteri ex art 14 CCNL 2019-2021

Art. 1

(Indizione delle procedure di selezione)

Sono indette le procedure di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, che si configura come progressione economica all'interno delle aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 e non determina mansioni superiori, con decorrenza 1° gennaio 2023 e con riserva di esecuzione dell'esito delle procedure stesse ad avvenuta certificazione, da parte dei competenti organi di controllo, dell'ipotesi di accordo di cui alle premesse e ad avvenuta sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo in parola entro e non oltre il 31 dicembre 2023. I contingenti di personale cui attribuire lo sviluppo economico, di cui al precedente comma, sono così determinati:

Art. 2

(Destinatari e requisiti di ammissione)

La procedura di cui all'articolo 1 è consentita ai dipendenti dell'Avvocatura dello Stato (compresi coloro che sono in posizione di comando presso altra Amministrazione), appartenenti al ruolo alla data del 1° gennaio 2023 e che non abbiano beneficiato negli ultimi **2 anni** di alcuna progressione economica. Non possono partecipare alla procedura i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni (con riferimento al biennio antecedente l'indizione della procedura), provvedimenti disciplinari, superiori alla multa o, al rimprovero scritto, per le fattispecie previste dall'art. 43 del CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, (codice disciplinare), comma 3, lettera f). L'esclusione dalla procedura, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

Art. 3
(Valutazione dei titoli)

Saranno valutati i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2022 e conferiti a decorrere dal **1° gennaio 2020**. Le procedure tengono conto, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019-2021, della media delle ultime valutazioni individuali annuali conseguite, dell'esperienza professionale maturata, nonché dei criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite. Inoltre, per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% calcolato sulla somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai successivi punti **2. e 3.**, ai sensi dell'art.14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021.

Punteggi:

1. Media delle ultime valutazioni individuali annuali conseguite (2022, 2021 e 2020)

Max p. 40

Da punti 20 a punti 19	p. 40
Da punti 18 a punti 15	p. 25
Da punti 14 a punti 10	p. 15
Da punti 10 a punti 4	p. 0

2. Esperienza professionale maturata

Max P. 40

2.1 Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a un semestre, prestato nei ruoli della P.A.

p. 1,1 per ogni anno

2.2. anzianità non di ruolo maturata nella p.a. (Decreto computo DPR 1092/73)

p- 0,50 per ogni anno

3. Capacità culturali e professionali acquisite

Max P. 20

3.1. Titolo di studio

- diploma di laurea nella terza area **p. 6,00**
- diploma di scuola secondaria superiore nella seconda area **p. 6,00**
- diploma di scuola media nella prima area **p. 6,00**

3.2. Altri titoli culturali **P. 3.00**

- titolo di studio superiore a quello valutato al punto precedente **P. 2.00**

- titolo compreso tra i seguenti: master o specializzazione post-universitaria, abilitazione all'esercizio di professione, iscrizione ad albo professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato **P. 1.00**

3.3 Incarichi nella P.A attribuiti al personale nel triennio di riferimento (art 3)

P 1 per ogni Incarico per un massimo di 9 punti tra i seguenti:

Consegnatario

Responsabile e/o referente anticorruzione

RSSP e/o ASSP

RASA (responsabile della stazione appaltante)

Posizione organizzativa

RUP responsabile unico procedimento

Altri incarichi da definire in sede di contrattazione decentrata legati esclusivamente alla professionalità

3.4 Idoneità nelle precedenti progressioni economiche

Per il personale idoneo non vincitore nella procedura di sviluppo economico 2017

p. 1,5

Per il personale idoneo non vincitore nella procedura di sviluppo economico 2018

p. 1,5

Per il personale idoneo non vincitore nella procedura di sviluppo economico 2020

p. 1,5

Per il personale idoneo non vincitore nella procedura di sviluppo economico 2021

p- 1,5

Bonus: Inoltre, per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% calcolato sulla somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai successivi punti 2. e 3., ai sensi dell'art.14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021.

Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, l'attribuzione del "differenziale stipendiale" sarà determinata in base al seguente ordine di priorità, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. g) del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021:

- maggiore anzianità di servizio **nei ruoli della Pubblica Amministrazione;**
- **maggiore** età anagrafica.

Si ribadisce il limite per la partecipazione ai due anni per coloro i quali non hanno avuto progressione economica, anziché 4, pur condividendo la motivazione alla base, ossia favorire per quanto è possibile coloro i quali non hanno potuto beneficiare dal 2017 di nessuna progressione economica. Infatti il limite dei 4 anni penalizzerebbe nel futuro tutti i dipendenti che si troverebbero svantaggiati rispetto alle altre amministrazioni, in particolare sarebbero svantaggiati i più giovani. Quindi la nostra proposta tende a salvaguardare sia i giusti interessi di coloro i quali non hanno avuto nessuna progressione dal 2017 e sia gli interessi generali di tutti i lavoratori nell'applicazione di questo istituto, fermo restando che senza un forte aumento delle somme certe del FRD né la proposta dell'amministrazione né la nostra proposta sarebbe utile.

Nel merito proponiamo, di andare ad intervenire sul sistema delle idoneità già sperimentate nelle precedenti procedure, per ovviare al limite dei quattro anni e dare allo stesso tempo una significativa precedenza a coloro i quali non hanno goduto di alcune progressione dal 2017.

Roma 25.09.2023

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

Vincenzo Malatesta

Corrado Nuccetelli

Fausto De Mico

